



Alla cortese attenzione:

Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di Bergamo

Via Torquato Tasso, 8

24121 Bergamo (BG)

[Protocollo.pref.bg@pec.interno.it](mailto:Protocollo.pref.bg@pec.interno.it)

**Richiesta incontro per valutazione misure di contenimento emergenza abitativa e rispetto garanzia di passaggio di casa a casa per le persone in fragilità economica o sociale.**

Con la presente le scriventi organizzazioni sindacali esprimono la propria preoccupazione riguardo alle conseguenze sociali che la ripresa delle esecuzioni di sfratto possa determinare nei mesi prossimi nella città di Bergamo e nei comuni della provincia, in assenza di pianificazione delle necessarie misure sociali da parte degli enti preposti.

La crisi economica legata alla situazione di emergenza sanitaria ha determinato la diminuzione del reddito disponibile per moltissime famiglie che non sono riuscite in questi mesi a corrispondere i canoni di affitto e nei confronti dei quali sono state avviate o stanno per essere avviate procedure di sfratto, che si sono aggiunte e si aggiungono continuamente alle migliaia di sfratti e di esecuzioni immobiliari già in fase esecutiva e sinora bloccati.

La grave insufficienza di alloggi di edilizia residenziale pubblica, la lentezza, i ritardi ed il crollo delle assegnazioni a fronte di migliaia di richiedenti e di centinaia di alloggi pubblici inutilizzati da parte di Aler e Comuni, richiedono un intervento coordinato urgente da parte delle autorità pubbliche, ciascuno per le proprie competenze e responsabilità.

Le chiediamo pertanto un urgente incontro per discutere e trovare soluzioni adeguate per affrontare la grave crisi abitativa che investirà la nostra provincia nei prossimi mesi.

In tale incontro vorremmo presentarle le nostre proposte tese a garantire il passaggio da casa a casa per le persone in criticità sociale sottoposte a

sfratto o a sgombero, in ossequio alle norme nazionali e alle obbligazioni legali internazionali ribadite allo Stato Italiano dal Relatore Onu per il diritto alla casa e che richiamiamo in nota:

\*istituire un tavolo di confronto per un'intesa che coinvolga tutti gli attori istituzionali a vario titolo interessati a fronteggiare la crisi abitativa.

\* promuovere azioni e farsi portavoce nei confronti degli organi preposti, degli eventuali provvedimenti necessari alla sospensione degli sfratti e degli sgomberi per il tempo necessario per il reperimento di alloggi alternativi, in particolare di edilizia residenziale pubblica sociale

\* stabilire una Commissione territoriale per il contrasto al disagio abitativo ai sensi della L. 124/2013 per la graduazione delle esecuzioni che garantisca il passaggio da casa a casa

\* istituire tempestivamente le cabine di regia previste dall'art 11 l. 48/2017, ss.mm.ii per la tutela dei soggetti in situazione di fragilita' che non sono in grado di reperire autonomamente una sistemazione alloggiativa alternativa.

\* non concedere l'uso della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti e sgomberi

Le chiediamo quindi un incontro per discutere delle questioni di cui sopra. In attesa di Suo cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti

**SUNIA BG      SICET BG      UNIAT BG      UNIONE INQUILINI BG**  
**Gagni Luisella   Bertola Roberto   Nozza Angelo   Rita Rebecchi**

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D. Lgs.n.39/1993

## **Nota: fondamenti giuridici delle obbligazioni degli organi amministrativi e di governo sul diritto all'abitare.**

Vogliamo contribuire alla fondamentazione giuridica delle proposte ricordando che gli sfratti in assenza di abitazione alternativa dignitosa, stabile ed economicamente sostenibile per tutti, violano la normativa ratificata dall'Italia:

\* Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, che impone al sindaco la tutela della salute dei cittadini, in questo caso minacciata dalla perdita dell'abitazione senza alternativa;

\* l'art. 11 (diritto alla casa) e l'art. 12 (diritto alla salute) del Patto Internazionale dei Diritti Economici, Sociali e Culturali (PIDESC), ratificata dall'Italia con la Legge n. 881 del 25 ottobre 1977;

\* l'art. 27 della Convenzione sui Diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia con la Legge n. 176 del 27 maggio 1991;

gli articoli 14 e 15 della Convenzione per l'eliminazione della discriminazione nei confronti delle donne, ratificata dall'Italia con la Legge n. 132 del 14 marzo 1985.

I commenti generali n. 4 e n. 7 del Comitato ONU stabiliscono che lo sfratto forzoso è incompatibile con l'art. 11 PIDESC. Nel caso in cui lo sfratto sia inevitabile, gli Stati devono rispettare precise modalità per non violare nessun diritto umano di tutte le persone coinvolte, senza nessuna distinzione, nemmeno di cittadinanza o meno, di titolo legale di uso o mancanza di titolo: deve essere effettuata una tempestiva comunicazione preventiva, stabilito il dialogo tra le parti per concordare soluzioni rispettose di tutti i diritti umani, trovata preventivamente una rilocalizzazione adeguata, sicura, dignitosa e accessibile per tutte le persone e le famiglie coinvolte.

Questo rispetto è ancora più necessario stante la situazione di pandemia da COVID19, non superata, dato che numerosi studi hanno dimostrato la gravissima incidenza degli sfratti sull'aumento della contagiosità e della mortalità.

L'obbligo di rispettare tutti i trattati internazionali è stato confermato dalla Corte Costituzionale alla luce della Costituzione Italiana:

\* art. 10 “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.”

\* art. 117 “(l) la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.”

Tali obbligazioni legali, come ricordato dal Relatore Speciale ONU sul Diritto alla casa, impongono a tutte le istituzioni, incluso alle autorità locali, non solo all'autorità nazionale, l'obbligo di proteggere tale diritto con azioni e politiche adeguate. Le stesse forze di polizia, prima di effettuare l'esecuzione, hanno pertanto l'obbligo di verificare e non possono intervenire se tali obbligazioni legali non sono state rispettate.

L'intervento del Relatore ONU sul diritto alla casa nei confronti dell'Italia per il caso dello sfratto della famiglia Mokthari Asmahane (S. Martino di Lupari), e quello più recente del Comitato ONU sui diritti che ha chiesto un provvedimento cautelare di sospensione di uno sfratto a Roma, sono fortissimi richiami a tale rispetto.